

Dott. DAVIDE CARUGATI Notaio
Dott. MIRIAM MEZZANZANICA Notaio
22025 LEGNANO - Via S. Domenico 1
Tel. 0331 648161 R.A. Fax 549250
Cod. Fisc. Part. IVA 10780230166

N. 100.186 di repertorio

N. 13.745 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno diciassette del mese di giugno:

17/6/2009.

alle ore 18,00 (diciotto).

In Legnano, nel mio studio in via San Domenico n. 1.

Avanti a me dottor DAVIDE CARUGATI Notaio in Legnano, iscritto presso

il Collegio Notarile di Milano, e' personalmente comparso il signor:

- BOTTI GIUSEPPE nato a Milano il 25 novembre 1946, ivi domiciliato in via Biseri n. 11, il quale mi richiede di redigere questo verbale nella sua qualita' di Consigliere Delegato e quindi in rappresentanza della societa'

"DIOSCURI DI ALDUINO E GIUSEPPE BOTTI SOCIETA' ALLENAMENTO

CAVALLI S.R.L."

enunciabile anche come

"DIOSCURI S.r.l."

con sede in Milano, via Ippodromo n. 134, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Sezione Ordinaria - 05097360159, Numero REA MI-1179046, capitale sociale di Euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento).

Detto Componente, della cui identita' personale io Notaio sono certo,

premette

- che e' stata convocata per oggi mediante lettera raccomandata consegnata a mano a tutti gli aventi diritto in data 4 giugno 2009,

REGISTRATO A LEGNANO
il 2.07.2009
al N. 2827 Serie IT
Atti Pubblici
con € 168,00 di Reg.

L'assemblea della società di cui sopra per discutere e deliberare sul
seguito

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica della denominazione sociale e, conseguentemente, dell'art. 1° delle vigenti norme sul funzionamento della società.
- Delibere inerenti e conseguenti.

Cio' premesso,

il Comparsante richiede me Notaio di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do' atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la Presidenza, a seguito di designazione unanime degli intervenuti a' sensi dell'articolo 18° delle vigenti norme sul funzionamento della società, esso Comparsante il quale, consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale; dopo di che, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, fa constatare e dichiara che la presente assemblea, a seguito del surrichiamato avviso di convocazione, e' validamente costituita

essendo debitamente rappresentato l'intero capitale sociale di Euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento), in persona dei soci signori

BOTTI GIUSEPPE, Comparsante, titolare di una quota di capitale pari a nominali Euro 23.400,00 (ventitremilaquattrocento), e

BOTTI ALDUINO nato a Milano il 25 agosto 1948, titolare della residua

quota di capitale pari a nominali Euro 23.400,00

(ventitremilaquattrocento), qui rappresentato dal signor BARLOCCO

dott. CARLO nato a Legnano il 26 settembre 1954, giusta delega

rilasciatagli in data odierna, delega che si conserva agli atti della

societa', nonche'

essendo presente esso Comparsante nell'indicata qualita' di Consigliere

Delegato.

Assenti giustificati l'altro Consigliere Delegato signora ANDENA

DONATELLA LIDIA nata a Trezzano sul Naviglio il 23 dicembre 1950 e il

Presidente del Consiglio di Amministrazione signor BOTTI ALDUINO

suddetto.

Il Presidente espone all'assemblea i motivi per cui si rende necessario

procedere alla modifica della denominazione sociale da "DIOSCURI DI

ALDUINO E GIUSEPPE BOTTI SOCIETA' ALLENAMENTO CAVALLI S.R.L.",

enunciabile anche come "DIOSCURI S.r.l.", a "DIOSCURI DI ALDUINO E

GIUSEPPE BOTTI S.R.L.", (ugualmente) enunciabile anche come

"DIOSCURI S.r.l.".

Il Presidente illustra altresì la consequenziale modifica dell'articolo 1'

delle vigenti norme sul funzionamento della societa'.

Il Presidente conclude quindi la propria esposizione, sottoponendo

all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

A) - Di modificare la denominazione sociale da "DIOSCURI DI ALDUINO E GIUSEPPE BOTTI SOCIETA' ALLENAMENTO CAVALLI S.R.L.", enunciabile anche come "DIOSCURI S.r.l.", a "DIOSCURI DI ALDUINO E GIUSEPPE BOTTI S.R.L.", (ugualmente) enunciabile anche come "DIOSCURI S.r.l.", con conseguente modifica dell'articolo 1° delle vigenti norme sul funzionamento della società come segue:

1° ART. 1° E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"DIOSCURI DI ALDUINO E GIUSEPPE BOTTI S.R.L."

enunciabile anche come

"DIOSCURI S.r.l."

B) - Di autorizzare tutti i competenti Uffici ad annotare sotto la nuova denominazione sociale tutte le partite ovunque esistenti sotto l'attuale denominazione della società stessa, e ciò dietro semplice esibizione di questo atto, senza necessità di ulteriori atti identificativi, precisandosi che la società è proprietaria

di immobili posti in Comune di Crespina (Provincia di Pisa) attualmente censiti presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano come segue:

- foglio 12 (dodici) mappali

93/2 (novantatre subalterno due) - via Le Lame - piano terreno - categoria C/2 - classe 2 - metri quadrati 167 - R.C.Euro 638,24;

93/3 (novantatre subalterno tre) - via Le Lame - piano terreno - categoria C/2 - classe 2 - metri quadrati 162 - R.C.Euro 619,13;

93/4 (novantatre subalterno quattro) - via Le Lame - piano terreno -

R.D.Euro 24,34 - R.A.Euro 12,42;

97 (novantasette) di ettari 0,20,00 (are venti - metri quadrati duemila) -
seminativo arborato di classe 2 - R.D.Euro 10,12 - R.A.Euro 5,16;

114 (centoquattordici) di ettari 0,10,90 (are dieci e centiare novanta -
metri quadrati millenovanta) - seminativo di classe 3 - R.D.Euro 3,83 -
R.A.Euro 2,53;

124 (centoventiquattro) di ettari 01,18,70 (ettari uno, are diciotto e
centiare settanta - metri quadrati undicimilaottocentose settanta) -
seminativo arborato di classe 3 - R.D.Euro 41,69 - R.A.Euro 21,46;

125 (centoventicinque) di ettari 01,24,70 (ettari uno, are ventiquattro e
centiare settanta - metri quadrati dodicimilaquattrocentose settanta) -
seminativo arborato di classe 3 - R.D.Euro 43,79 - R.A.Euro 22,54;

126 (centoventisei) di ettari 0,02,60 (are due e centiare sessanta - metri
quadrati duecentose sessanta) - bosco ceduo di classe 2 - R.D.Euro 0,31 -
R.A.Euro 0,04;

127 (centoventisette) di ettari 0,48,20 (are quarantotto e centiare venti -
metri quadrati quattromilaottocentoventi) - seminativo arborato di
classe 2 - R.D.Euro 24,40 - R.A.Euro 12,45;

184 (centottantaquattro) di ettari 0,04,90 (are quattro e centiare
novanta - metri quadrati quattrocentonovanta) - vigneto di classe 3 -
R.D.Euro 1,85 - R.A.Euro 1,64;

207 (duecentosette) di ettari 0,21,30 (are ventuno e centiare trenta -
metri quadrati duemilacentotrenta) - seminativo di classe 3 - R.D.Euro
7,48 - R.A.Euro 4,95;

214 (duecentoquattordici) di ettari 0,09,60 (are nove e centiare

sessanta - metri quadrati novecentosessanta) - vigneto di classe 3 -

R.D.Euro 3,62 - R.A.Euro 3,22;

220 (duecentoventi) di ettari 0.39.60 (are trentanove e centiare

sessanta - metri quadrati tremilanovecentosessanta) - vigneto di classe

3 - R.D.Euro 14,93 - R.A.Euro 13,29;

222 (duecentoventidue) di ettari 0.06.10 (are sei e centiare dieci - metri

quadrati seicentodieci) - vigneto di classe 3 - R.D.Euro 2,30 - R.A.Euro

2,05;

270 (duecentosettanta) di ettari 0.05.60 (are cinque e centiare

sessanta - metri quadrati cinquecentosessanta) - seminativo arborato

di classe 2 - R.D.Euro 2,83 - R.A.Euro 145;

281 (duecentoottantuno) di ettari 01.56.30 (ettari uno, are cinquantasei

e centiare trenta - metri quadrati quindicimilaseicentotrenta) -

seminativo arborato di classe 2 - R.D.Euro 79,11 - R.A.Euro 40,36;

117 (centodiciassette) di ettari 01.36.10 (ettari uno, are trentasei e

centiare dieci - metri quadrati tredicimilaseicentodieci) - pascolo di

classe U - R.D.Euro 12,65 - R.A.Euro 7,03;

188 (centoottantotto) di ettari 05.55.70 (ettari cinque, are

cinquantacinque e centiare settanta - metri quadrati

cinquantacinquemilacinquecentosettanta) - pascolo di classe U -

R.D.Euro 51,66 - R.A.Euro 28,70;

189 (centoottantanove) di ettari 0.41.50 (are quarantuno e centiare

cinquanta - metri quadrati quattromilacentocinquanta) - fabbricato

rurale - senza redditi -;

121 (centoventuno) di ettari 0.10.70 (are dieci e centiare settanta -

categoria C/6 - classe 1 - metri quadrati 182 - R.C.Euro 667,36;
93/5 (novantatre subalterno cinque) - via Le Lame - piano terreno -
categoria C/6 - classe 1 - metri quadrati 216 - R.C.Euro 792,04;
93/6 (novantatre subalterno sei) - via Le Lame - piano terreno -
categoria C/2 - classe 1 - metri quadrati 155 - R.C.Euro 504,32;
93/7 (novantatre subalterno sette) - via Le Lame - piano terreno -
categoria C/2 - classe 1 - metri quadrati 150 - R.C.Euro 488,05;
93/8 (novantatre subalterno otto) - via Le Lame - piano primo -
categoria A/4 - classe 1 - vani 7 - R.C.Euro 379,60;
93/9 (novantatre subalterno nove) - via Le Lame - piano primo -
categoria A/4 - classe 1 - vani 5,5 - R.C.Euro 298,25;
93/10 (novantatre subalterno dieci) - via Le Lame - piano primo -
categoria A/4 - classe 1 - vani 5,5 - R.C.Euro 298,25;
93/11 (novantatre subalterno undici) - via Le Lame - piano terreno -
categoria C/2 - classe 1 - metri quadrati 205 - R.C.Euro 667,00;
93/12 (novantatre subalterno dodici) - via Le Lame - piano terreno -
categoria C/2 - classe 1 - metri quadrati 205 - R.C.Euro 667,00, e
93/1 (novantatre subalterno uno) - via Le Lame - (bene comune non
censibile a tutti gli indicati subalterni del suddetto mappale 93);
- foglio 12 (dodici) mappati
337/2 (trecentotrentasette subalterno due) - via I Pinucci - piano
terreno - categoria C/6 - classe 1 - metri quadrati 270 - R.C.Euro 990,05 -
(classamento e rendita validati ex D.M. 701/94);
337/3 (trecentotrentasette subalterno tre) - via I Pinucci - piano terreno
- categoria C/6 - classe 1 - metri quadrati 230 - R.C.Euro 843,37 -

(classamento e rendita validati ex D.M. 701/94), e

337/1 (trecentotrentasette subalterno uno) - via I Pinucci - piano terreno - (bene comune non censibile agli indicati subalterni del suddetto mappale 337), nonchè

di appezzamenti di terreno posti sempre in Comune di CRESPIGA (Provincia di Pisa) attualmente distinti nei registri di Catasto Terreni del predetto Comune come segue:

- foglio 12 (dodici) mappali

110 (centodieci) di ettari 03.96.10 (ettari tre, are novantasei e centiare dieci - metri quadrati trentanovemilaseicentodieci) - pascolo di classe U - R.D.Euro 36,82 - R.A.Euro 20,46;

123 (centoventitre) di ettari 0.18.70 (are diciotto e centiare settanta - metri quadrati milleottocentose settanta) - pascolo di classe U - R.D.Euro 1,74 - R.A.Euro 0,97;

87 (ottantasette) di ettari 0.03.90 (are tre e centiare novanta - metri quadrati trecentonovanta) - canneto di classe U - R.D.Euro 1,47 - R.A.Euro 0,60;

90 (novanta) di ettari 0.17.00 (are diciassette - metri quadrati millesettecento) - seminativo arborato di classe 2 - R.D.Euro 8,60 - R.A.Euro 4,39;

92 (novantadue) di ettari 0.07.80 (are sette e centiare ottanta - metri quadrati settecentoottanta) - seminativo arborato di classe 2 - R.D.Euro 3,95 - R.A.Euro 2,01;

96 (novantasei) di ettari 0.48.10 (are quarantotto e centiare dieci - metri quadrati quattromilaottocentodieci) - seminativo arborato di classe 2 -

metri quadrati millese settanta) - vigneto di classe 2 - R.D.Euro 6,87

R.A.Euro 6,36;

122 (centoventidue) di ettari 0,09,70 (nove e centesime settanta)

metri quadrati novecento settanta) - vigneto di classe 2 - R.D.Euro 6,97

R.A.Euro 5,76;

175 (cento settantacinque) di ettari 0,35,10 (tre e centesime

dieci - metri quadrati tremila cinquecento dieci) - vigneto di classe 2 -

R.D.Euro 21,39 - R.A.Euro 20,85;

176 (cento settantasei) di ettari 0,58,80 (cinque e centesime

ottanta - metri quadrati cinquemila ottocento ottanta) - vigneto di

classe 2 - R.D.Euro 35,83 - R.A.Euro 34,92;

186 (cento ottantasei) di ettari 0,38,80 (tre e centesime

ottanta) - metri quadrati tremila ottocento ottanta) - prato di classe U - R.D.Euro

8,62 - R.A.Euro 6,01;

194 (cento novantaquattro) di ettari 0,10,50 (dieci e centesime

cinquanta - metri quadrati millecinquanta) - prato di classe U - R.D.Euro

2,33 - R.A.Euro 1,63;

80 (ottanta) di ettari 0,09,50 (nove e centesime cinquanta - metri

quadrati novecento cinquanta) - seminativo arborato di classe 2 -

R.D.Euro 4,81 - R.A.Euro 2,45, e

212 (duecento dodici) di ettari 0,03,90 (tre e centesime

novanta) - metri quadrati trecento novanta) - vigneto di classe 2 - R.D.Euro 2,38 -

R.A.Euro 2,32;

ed e' altresì proprietaria dei seguenti automezzi:

- autovettura tipo VOLVO XC70 - targata CV154ZJ - KW. 120,00;

- autovettura tipo VOLVO S80 - targata CW868RV - KW. 120,00.

- autovettura tipo VOLKSWAGEN POLO - targata CW594RY - KW. 55,00.

e

- furgone per trasporto cavalli tipo IVECO 35C15A - targata CA231WA -

KW. 107,00.

C) - Di dare mandato all'Organo Amministrativo di far constare nei confronti di chiunque, nonché di qualsiasi ufficio pubblico o privato, quanto sopra deliberato.

D) - Di dare altresì mandato al Presidente dell'odierna assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta, nonché nelle allegate norme sul funzionamento della società, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione a sensi di legge.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità dall'assemblea.

Il Presidente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 2436 Codice Civile, che a seguito della delibera come sopra assunta, le norme sul funzionamento della società invariate in tutto il resto, vengono a risultare come dal testo che, previa sottoscrizione dello stesso Componente con me Notaio, si allega a questo atto sotto la lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 18,20 (diciotto e minuti venti).

Il Comparsante mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

E richiesto lo Notaro ho redatto questo atto del quale ho dato lettura al Comparsante che, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrive che sono le ore 18,40 (diciotto e minuti quaranta).

Consta di tre fogli scritti in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me per pagine undici sin qui.

F.TI GIUSEPPE BOTTI

DAVIDE CARUGATI Notaro

Allegato "A" al n. 100.186 di rep.

n. 13.745 di racc.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1° E' costituita una societa' a responsabilita' limitata con la denominazione

"DIOSCURI DI ALDUINO E GIUSEPPE BOTTI S.R.L."

enunciabile anche come

"DIOSCURI S.r.l."

ART. 2° La societa' ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita':

l'allenamento di cavalli e la loro partecipazione a manifestazioni ippiche in genere nonche' il trasporto di cavalli propri e di terzi ed ogni operazione nel settore ippico in genere, ivi compreso l'allevamento, la eventuale compravendita di cavalli e l'attivita' di scuderia.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purché non nel

A parità di condizioni, ciascuno degli altri soci avrà diritto di prelazione nell'acquisto della trasferenda quota, da esercitarsi proporzionalmente alle rispettive quote già possedute ogni qualvolta siano più di uno i soci interessati a rilevare la quota del cedente.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da quello del timbro postale della raccomandata con cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno dichiarare con lettera raccomandata al cedente se intendono avvalersi del diritto di prelazione.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato entro il suddetto termine, la quota potrà essere trasferita liberamente al prezzo e alle condizioni tutte di cui alla citata comunicazione.

Il diritto di prelazione, come sopra disciplinato, non spetterà nel caso in cui il trasferimento avvenga in favore del coniuge e/o dei propri figli, alla sola condizione che le predette cessioni vengano comunicate per conoscenza agli altri soci mediante lettera raccomandata almeno trenta giorni liberi prima della cessione.

Il diritto di prelazione non spetterà inoltre nel caso di trasferimento a favore di società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività e di ritrasferimento della stessa al socio fiduciante originario, previa esibizione del mandato fiduciario.

In caso di morte di uno dei soci la quota del socio deceduto si trasferisce agli eredi: qualora gli eredi o i legatari siano più di uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

ART. 8° La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

ART. 9° La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti in materia, in particolare con riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico, avuto riguardo altresì alle limitazioni di cui all'articolo 2467 del codice civile.

È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 codice civile. La deliberazione assembleare di emissione dei titoli di debito deve essere adottata con il voto dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, deve essere in ogni caso verbalizzata da Notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.

La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

RECESSO

ART. 10° Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dall'art. 2473 c.c.. Esso non può essere esercitato per i primi tre anni dalla costituzione o per i primi due dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento specificandone i motivi.

Il recesso si intende esercitato a far tempo dal decimo giorno successivo a quello in cui la società avrà ricevuto la comunicazione.

L'organo amministrativo dovrà fare apposita annotazione sul libro dei soci dell'avvenuto recesso.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 11° Nella ipotesi prevista dall'art. 10 la partecipazione sarà rimborsata al socio in proporzione al patrimonio sociale. La valutazione di detto patrimonio è demandata all'amichevole accordo tra i soci dopo che l'organo amministrativo avrà formulato una proposta di valutazione.

Se entro 30 giorni dal momento in cui il recesso produce i suoi effetti ai sensi dell'art. 10, 3° comma, i soci non addivenissero all'accordo la valutazione del patrimonio sociale sarà determinata da un esperto nominato dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano su istanza della parte più diligente. Gli onorari e le spese richieste dal perito estimatore saranno a carico, nella misura del 90% della parte che ne ha richiesto la nomina, e per il residuo 10% a carico della società, che dovrà procedere al rimborso di detta quota a semplice richiesta e previa esibizione della parcella comprovante l'avvenuto pagamento al perito estimatore delle somme richieste.

Il rimborso delle partecipazioni dovrà avvenire entro tre mesi dal momento della definitiva determinazione del patrimonio sociale secondo le modalità sopraesposte.

Il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente indicato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenisse il rimborso sarà effettuato merce l'utilizzo di

riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondente. In questo caso troverà applicazione l'articolo 2482 c.c. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglierà ai sensi dell'art. 2484, comma primo n. 5 c.c..

DECISIONI DEI SOCI

COMPETENZA

ART. 12° I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo ed altresì sulle materie sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) la determinazione del compenso spettante agli amministratori, ai sindaci ed al Revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei Liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'emissione di titoli di debito.

FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

ART. 13° Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto.

In ogni caso con riferimento alle materie previste dalla legge, oppure qualora lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2479 bis del codice civile.

ASSEMBLEA

ART. 14° L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci, ai Sindaci ed al Revisore, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o posta elettronica da spedirsi ai soci rispettivamente al numero od all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci, ai Sindaci ed al Revisore, se nominati.

Sono tuttavia valide le assemblee - anche non convocate come sopra - qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli Amministratori in carica, i Sindaci ed il Revisore, se nominati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Al fine di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i

Sindaci ed il Revisore, qualora assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta, da conservare agli atti della società dalla quale risultano che sono stati tempestivamente informati della riunione e che non si oppongono alla trattazione degli argomenti.

ART. 15° L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 2364 - comma secondo - del codice civile.

ART. 16° Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socio, il tutto nei limiti e secondo le disposizioni previste dalla legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

ART. 17° Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 18° L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza da altra persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, nominato dall'assemblea ed in caso di disaccordo dal

FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

ART. 13° Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto.

In ogni caso con riferimento alle materie previste dalla legge, oppure qualora lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2479 bis del codice civile.

ASSEMBLEA

ART. 14° L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci, ai Sindaci ed al Revisore, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o posta elettronica da spediti ai soci rispettivamente al numero od all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci, ai Sindaci ed al Revisore, se nominati.

Sono tuttavia valide le assemblee - anche non convocate come sopra - qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli Amministratori in carica, i Sindaci ed il Revisore, se nominati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Al fine di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i

Presidente stesso.

Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

ART. 19° L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e piu' elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita' della legge e del presente atto costitutivo, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

ART. 20° La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non e' soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di piu' documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

ART. 21° L'amministrazione della società può essere affidata alternativamente ad un Amministratore Unico, ad un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, oppure a due o più amministratori con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca da parte dei soci, ovvero per il periodo che viene determinato di volta in volta dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Il tipo di amministrazione ed il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Quando il Consiglio di Amministrazione è composto da due amministratori, in caso di disaccordo sull'attribuzione o sulla revoca dei poteri ad uno degli amministratori, entrambi i membri del Consiglio

decadono dalla carica e devono entro otto giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

ART. 22° Sino a contraria decisione dei soci gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ART. 23° Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso in misura fissa o variabile, unica o periodica, nonché una indennità per la cessazione dalla carica.

POTERI

ART. 24° L'organo amministrativo, sia esso Consiglio di Amministrazione ovvero Amministratore Unico, è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, avendo la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per quegli atti che la legge riserva in modo inderogabile alle decisioni dei soci e per le limitazioni deliberate all'atto della nomina.

L'Organo amministrativo, nei modi di legge, può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

RAPPRESENTANZA

ART. 25° Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio: in particolare, quando la società viene amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra loro, ma se

sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta, anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende loro attribuita con le medesime modalità.

La rappresentanza della società spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli istitori ed al procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo al momento della nomina.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 26° Il Consiglio, se non vi hanno provveduto i soci in sede di nomina, elegge fra i suoi componenti un Presidente.

ART. 27° Il Consiglio si raduna sia nella sede della società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi componenti.

ART. 28° Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore, ai Sindaci ed al Revisore, se nominati, e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima al domicilio di ciascun Amministratore, Sindaco e Revisore, se nominati.

Saranno tuttavia valide le riunioni del Consiglio, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

ART. 29° Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalita' di formazione delle decisioni, si richiama quanto gia' precedentemente indicato nell'articolo 20°, con la precisazione che ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori, per la formazione della decisione degli amministratori occorre il voto favorevole della maggioranza degli stessi e le decisioni devono essere trascritte senza indugio sul libro delle decisioni degli amministratori. In particolare il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

CONTROLLI

ART. 30° La societa' puo' nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina del Collegio Sindacale e' obbligatoria.

In tali ipotesi, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed e' composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, salvo diversa delibera dei soci.

La societa', in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, puo' nominare per il controllo contabile un Revisore, al quale si applicheranno le norme previste per lo stesso in materia di societa' per azioni.